

Deliberazione 21 settembre 2011 - ARG/gas 124/11

Modifiche all'Allegato A della deliberazione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 relativamente ai gas diversi dal gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 settembre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito:deliberazione ARG/gas 64/09), e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2011, DCO 23/11, recante Modifica della disciplina della attività di vendita al dettaglio di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate(di seguito: DCO 23/11).

Considerato che:

- l'articolo 7, comma 2, della deliberazione ARG/gas 64/09 ha avviato un procedimento per la revisione della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio relativa ai gas diversi dal gas naturale ($QVD^{gasdiversi}$), unitamente ad ulteriori aspetti relativi alla fornitura di tali gas, ed ha conferito mandato al Direttore della Direzione Mercati:
 - a) ad organizzare incontri con il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
 - b) alla predisposizione di documenti per la consultazione, nonché proposte all'Autorità per gli interventi di competenza in relazione allo sviluppo del procedimento;
- con il DCO 23/11 l'Autorità ha formulato alcune proposte in tema di definizione e aggiornamento delle singole componenti delle condizioni economiche di fornitura relative ai gas diversi dal gas naturale, con particolare riferimento a:
 - a) l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima;
 - b) l'elemento a copertura dei costi di trasporto e di altri costi;

- c) la componente a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio;
- con riferimento all'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, l'Autorità ha evidenziato criticità sulle attuali modalità di aggiornamento basate sulle quotazioni del propano nel trimestre precedente che determinano un disallineamento tra i prezzi da applicare ai clienti finali e i costi sostenuti dagli esercenti in ciascun mese del trimestre a cui si riferisce l'aggiornamento ed ha indicato le seguenti proposte di intervento:
 - a) il mantenimento dell'attuale metodologia, modificando tuttavia la periodicità di aggiornamento della materia prima, da effettuarsi alla fine di ciascun mese con riferimento alle quotazioni internazionali del propano relative al mese precedente la data di aggiornamento utilizzando, per la trasformazione dei valori espressi in dollari in valori espressi in euro, la media dei cambi giornalieri del periodo dall'1 al 20 del mese precedente la data di aggiornamento o in alternativa la media dei giorni dal 15 del penultimo mese al 14 del mese precedente la data di aggiornamento (di seguito: Proposta 1);
 - b) in alternativa, la modifica dell'attuale metodologia di aggiornamento, passando ad una logica di determinazione *ex-ante* su base semestrale attraverso il calcolo di un prezzo relativo al periodo invernale e di un prezzo relativo al periodo estivo e con il successivo conguaglio *ex-post* in relazione ai valori mensili effettivi (di seguito: Proposta 2);
 - c) l'eliminazione, per entrambe le proposte, della soglia di invarianza, attualmente pari al 5%;
- con riferimento all'elemento a copertura dei costi di trasporto e di altri costi il DCO 23/11 ha proposto di:
 - a) determinare il nuovo livello iniziale come differenza tra il valore relativo al mese di gennaio 2011 della componente materia prima CMP_i di ciascun ambito tariffario e i valori dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento e dell'imposta in vigore alla stessa data;
 - b) modificare il criterio di aggiornamento del livello iniziale, prevedendo che all'inizio di ciascun anno solare l'elemento a copertura dei costi di trasporto e di altri costi sia aggiornato per il 50% al tasso medio annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT e per il 50% alla variazione del prezzo medio del gasolio auto registratasi nell'anno precedente e rilevata dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- con riferimento alla componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio il DCO 23/11 ha proposto di:
 - a) modificare l'attuale differenziazione ed articolazione della componente, proponendo che tale componente sia unica a livello nazionale;
 - b) utilizzare per la determinazione del livello della componente dati analoghi a quelli relativi al settore gas naturale, dal momento che le attività tipiche relative alla commercializzazione e gli obblighi a carico degli esercenti non sono dissimili dalle attività e dagli obblighi a carico degli esercenti la vendita gas naturale nell'ambito del servizio di tutela;
 - c) prevedere, per quanto attiene alle modalità di aggiornamento della componente, che il livello definito abbia una validità almeno biennale, anche al fine di garantire la certezza dei ricavi agli esercenti e che successivamente

tale livello sia oggetto di verifica e aggiornamento, anche in relazione all'evoluzione del mercato.

Considerato inoltre che:

- dalle osservazioni pervenute al DCO 23/11 è emersa una generale condivisione dell'esigenza di revisione delle vigenti condizioni economiche per la vendita al dettaglio di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate, con particolare riferimento all'approvvigionamento ed alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- con riferimento alle proposte di intervento relative alla modifica dei criteri di aggiornamento dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento della materia prima dalle osservazioni prevenute è possibile evidenziare come:
 - la maggior parte degli esercenti ha espresso una generale condivisione sulla preferenza per la Proposta 1 in quanto, a parere di molti operatori, tale metodologia assicurerebbe una maggiore trasparenza nei confronti dei clienti finali, sottolineando altresì come la Proposta 2 nel prevedere la necessità di conguagli nel corso dell'anno, oltre a risultare maggiormente onerosa per le aziende in termini di costi amministrativi connessi alle procedure di conguaglio, risulterebbe al tempo stesso meno trasparente per i clienti finali in termini di corrispettivi effettivamente applicati;
 - alcuni operatori hanno prospettato, per la trasformazione delle quotazioni internazionali del propano, di utilizzare la media dei valori dei giorni che vanno dal 21 del penultimo mese al 20 del mese precedente la data di aggiornamento, al fine di garantire una maggiore aderenza dei valori rispetto al mese in cui si effettua il calcolo dell'elemento a copertura dei costi della materia prima;
 - si sono registrati pareri discordanti sul tema relativo all'eliminazione della soglia di invarianza, pari al 5%, in quanto alcuni operatori ritengono che tale soglia potrebbe contenere l'eventuale volatilità nell'applicazione dei corrispettivi ai clienti finali, connessa alla periodicità dell'aggiornamento effettuato su base mensile, mentre altri hanno condiviso la proposta relativa all'eliminazione della soglia di invarianza, al fine di rendere i prezzi applicati ai clienti finali maggiormente in linea con i costi di approvvigionamento sostenuti dall'esercente;
- con riferimento all'elemento a copertura dei costi di trasporto e di altri costi gli esercenti hanno condiviso le proposte del DCO 23/11, sia con riferimento alle modalità di rideterminazione del livello iniziale dell'elemento, sia con riferimento alle modalità di aggiornamento di tale livello iniziale;
- con riferimento alla componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio dalle osservazioni prevenute è possibile evidenziare come:
 - la maggior parte degli esercenti ha condiviso l'opportunità di superare l'attuale frammentazione e non omogeneità dei valori applicati attraverso la determinazione di un unico livello ed un'unica articolazione di detta componente su tutto il territorio nazionale, anche al fine di una semplificazione degli adempimenti connessi alla fatturazione;
 - alcuni operatori hanno evidenziato proposte alternative circa il livello della componente, sottolineando la diversa incidenza dei costi di

commercializzazione di un esercente la vendita di GPL rispetto ad un esercente la vendita di gas naturale e proponendo un livello iniziale maggiore rispetto alla proposta del DCO 23/11;

- alcuni operatori hanno proposto di prevedere un'articolazione della componente che comprenda una quota fissa e una quota variabile.

Ritenuto che sia:

- opportuno definire i nuovi criteri di aggiornamento dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento della materia prima, prevedendo una periodicità mensile di aggiornamento, da effettuarsi alla fine di ciascun mese, con riferimento alle quotazioni internazionali del propano relative al mese precedente la data di aggiornamento;
- opportuno prevedere, per la trasformazione dei valori unitari delle suddette quotazioni espressi in dollari in valori espressi in euro, l'utilizzo della media dei cambi dei giorni che vanno dal 15 del penultimo mese al 14 del mese precedente la data di aggiornamento, al fine di poter predisporre e deliberare il relativo provvedimento di aggiornamento in tempo utile per la sua applicazione dal primo giorno del mese;
- opportuno rimuovere la soglia di invarianza pari al 5% allo scopo di rendere i prezzi applicati ai clienti finali maggiormente in linea con i costi di approvvigionamento sostenuti dall'esercente;
- necessario rimandare a successivo provvedimento la determinazione e le modalità di aggiornamento del nuovo livello dell'elemento a copertura dei costi di trasporto e di altri costi, e disporre un'apposita raccolta dati per la quantificazione del medesimo livello;
- opportuno prevedere un livello non differenziato per ambito territoriale della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio per tutti gli esercenti la vendita;
- opportuno, per la determinazione del livello di cui precedente punto:
 - utilizzare criteri di determinazione analoghi a quanto previsto ai fini della quantificazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio per il gas naturale, nonché considerare i dati disponibili per il settore del gas naturale, anche in considerazione delle difficoltà emerse, in termini di disponibilità e significatività, dall'analisi dei dati di bilancio trasmessi per il 2009 dagli esercenti del settore del gas diversi;
 - considerare le specificità relative all'attività di commercializzazione per i due settori in termini di:
 - (i) differenti obblighi che la regolazione definisce per gli esercenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di qualità commerciale;
 - (ii) eventuali sinergie derivanti dallo svolgimento congiunto di diverse attività, nonché dalla fornitura di altri servizi da parte degli esercenti;
 - (iii) differente entità del rischio creditizio legato alla possibilità di cambio del fornitore per i clienti finali di gas naturale;
- opportuno, con riferimento al GPL, mantenere l'attuale articolazione che prevede la sola quota variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD^{spl}), espressa in euro/Smc;

- opportuno, con riferimento ai gas manifatturati, in relazione alla estrema variabilità dei consumi medi per cliente, differenziare l'articolazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio ($QVD^{gasmanifatturati}$), prevedendo una sola quota fissa espressa in euro/punto di riconsegna per anno;
- opportuno che il valore della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio abbia una validità biennale e che successivamente tale valore sia oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento, anche in relazione all'evoluzione del mercato

DELIBERA

Articolo 1 *Modifiche al TIVG*

- 1.1 Dopo il comma 21.1 è aggiunto il seguente comma 21.1bis:
 “21.1bis I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espressi in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per 12 (dodici) i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma precedente. Nel caso di attivazione della fornitura, disattivazione della fornitura o voltura in data diversa dal primo giorno del mese, per il mese in cui tale prestazione si realizza i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di riconsegna per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).”.
- 1.2 All'articolo 23, i commi dal 23.2 al 23.5 sono sostituiti con i seguenti commi:
 “ 23.2 A partire dall'1 ottobre 2011, l'elemento $QEPROPMC$ è aggiornato dall'Autorità il primo giorno di ciascun mese. L'aggiornamento dell'elemento avviene apportando all'elemento $QEPROPMC$ una variazione ΔT , positiva o negativa, calcolata mediante la formula indicata al comma 23.4.
- 23.3 L'indice dei prezzi di riferimento J_t è composto dal seguente rapporto:

$$J_t = \frac{PROPANO_t}{PROPANO_0}$$

dove:

- a) $PROPANO_t$ è la media riferita al mese precedente la data dell'aggiornamento delle quotazioni mensili del propano pubblicate da Platt's LP Gaswire nel paragrafo postings/contracts alle voci FOB N Sea: BPAP, FOB Algeria, FOB S Arabia, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg considerando la media, dal giorno 15 del penultimo mese al giorno 14 del mese precedente la data dell'aggiornamento, dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati da Banca d'Italia, considerando solo i giorni di quotazione del dato.

La quotazione mensile postings/contracts propano FOB N Sea BPAP è sostituita dal valore medio delle quotazioni postings/contracts propano FOB Algeria (Skikda e Bethouia), moltiplicato per il fattore 0,998;

- b) $PROPANO_0$ è il valore base di propano che ha determinato il valore di $QEPROPMC$ in vigore nel mese di settembre 2011 e pari a 0,651069 euro/kg.

- 23.4 La variazione ΔT , positiva o negativa, è calcolata mediante la seguente formula:

$$\Delta T = QEPROPMC_0 * (J_t - J_{t-1})$$

dove

$QEPROPMC_0$ è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di rete urbana, pari a 12,884828 euro/GJ in vigore nel mese di settembre 2011.

- 23.5 L'elemento $QEPROPMC$, così come aggiornato, è pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio del mese di applicazione.”.

- 1.3 L'articolo 25 è sostituito con il seguente articolo:

“Articolo 25

Componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL

- 25.1 La componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL (QVD^{gpl}), articolata nella sola quota variabile, è pari a 0,176000 euro/Smc, a partire dall'1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013.”.

- 1.4 L'articolo 29 è sostituito con il seguente articolo:

“Articolo 29

Componente relativa alla vendita al dettaglio gas manifatturati

- 29.1 La componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati ($QVD^{gasmanifatturati}$), articolata nella sola quota fissa, è pari a 44,00 euro/punto di riconsegna per anno, a partire dall'1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013.”.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce il nuovo livello e le modalità di aggiornamento dell'elemento a copertura dei costi di trasporto e di altri costi.
- 2.2 È conferito mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché provveda a definire le disposizioni di cui al precedente punto attraverso una apposita richiesta dati agli esercenti l'attività di vendita dei gas diversi dal gas naturale.
- 2.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- 2.4 Il TIVG è ripubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) con le modifiche risultanti dal presente provvedimento.

21 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni